

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2019.

Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale che stabilisce che «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;

Visto l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale stabilisce che «Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile»;

Visto l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.»;

Considerato che l'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, nella individuazione dei requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla suddetta sperimentazione di cui allo stesso comma 4, si tenga conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.»;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che «Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi



destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato art. 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio»;

Visto l'art. 67, comma 2, lettera e) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 che qualifica come stabili le risorse per l'adeguamento dei fondi per il trasferimento del personale di cui all'art. 1, commi da 793 a 800 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto che le risorse di cui al citato comma 800 restano, conseguentemente, confermate anche per gli anni successivi;

Vista la nota n. 5259/C1AI/C2FIN dell'8 novembre 2018, con cui il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, comunica che nella seduta dell'8 novembre 2018 sono stati condivisi i dati necessari all'elaborazione del provvedimento e approvata la nota metodologica di costruzione dei parametri;

Vista la nota 18/143/CR07bis/C1-C2 in pari data della Conferenza delle regioni e delle province autonome, avente ad oggetto «Parametri per la sperimentazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 e attuazione del comma 800 della legge n. 205 del 2017», con cui sono proposti i parametri, gli indicatori per l'accesso alla sperimentazione, i dati alla base della costruzione degli stessi, nonché la percentuale del 5 per cento di incremento da applicare alla componente stabile dei fondi medesimi;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, anche in ordine alla condivisione dei dati contabili, riportati nell'allegato A, strumentali all'applicazione dei criteri di cui al presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per il personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario

1. Per l'anno 2018, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:

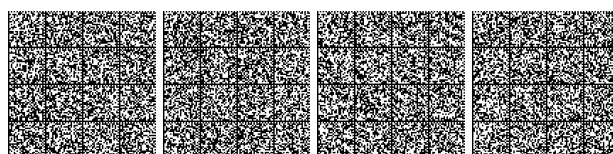
a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento e per le restanti regioni al 13 per cento della media degli accertamenti, relativi agli anni 2016 e 2017, delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, desunti dai rendiconti, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati, per le finalità di cui al presente decreto, in quelle relativi al servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore all'incremento medio registrato nei due anni precedenti a quello di riferimento, pari al 3,2 per cento;

e) il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 15 per cento, e per le restanti regioni al 20 per cento, della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relative al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati,



per le finalità di cui al presente decreto, in quelli relativi al Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

f) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio, pari ad euro 11.937;

g) approvazione, da parte della giunta, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Le regioni che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 possono incrementare nell'anno 2018, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nel medesimo anno, il valore dell'indicatore di cui alla lettera e).

Art. 2.

Disposizioni per il personale in servizio presso le città metropolitane

1. Per l'anno 2018, in via sperimentale, le città metropolitane possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, al valore medio pari al 23 per cento della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità riproporzionato al 100 per cento;

b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) rispetto, nell'anno di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore al 13 per cento;

e) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio pari ad euro 8.437.

2. Le città metropolitane che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, previa verifica del rispetto del requisito di cui alla lettera c) valutato sull'esercizio 2018, possono incrementare nell'anno 2018, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nell'anno di riferimento, il valore dell'indicatore di cui alla lettera a).

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2019

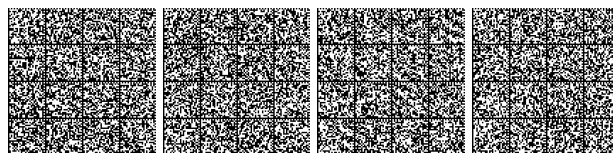
*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
BONGIORNO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 748

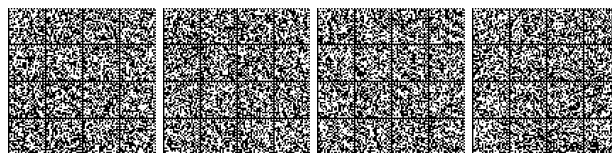


ALLEGATO A

Città metropolitane

Dati utilizzati per la quantificazione dei parametri previsti dal DPCM

	Popolazione residente al 1 gennaio	Impegni spesa di personale (*)				Accertamenti entrate correnti titolo I (netto destinazione vincolata e FCDE)			Parametro A			Parametro B		Parametro C	
		2017 (1)				2016 (2)			2017 (3)			2017 (6)		2018 (7)	
		2018				Media 2016-17 (4) = media (2) e (3)			(5) (1) / (4) x 100						
		a) Impegni spese di personale anno precedente in rapporto alla media del biennio precedente degli accertamenti delle entrate correnti relative ai titoli I, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente decreto, quelle relative al servizio sanitario nazionale										b) Rispetto pareggio di bilancio		c) Rispetto termini pagamento debiti commerciali	
Bari	1.257.520	19.141.320	82.609.839	77.415.236	80.012.537	23,9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Bologna	1.011.291	16.992.987	79.693.124	79.159.057	79.426.091	21,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Cagliari	431.955	10.172.107	nd	35.817.169	35.817.169	28,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Catania	1.109.888	nd	68.262.036	nd	68.262.036	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Firenze	1.013.260	18.922.149	107.238.156	108.998.221	108.118.189	17,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Genova	844.957	20.577.997	67.611.556	62.772.174	65.191.865	31,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Messina	631.297	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Milano	3.234.658	41.016.153	227.766.049	232.029.172	229.897.610	17,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Napoli	3.101.002	41.091.204	186.651.287	nd	186.651.287	22,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Palermo	1.260.193	31.112.579	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Reggio di Calabria	551.212	24.245.175	nd	39.926.954	39.926.954	60,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Roma	4.355.725	84.502.091	386.883.726	379.415.571	383.149.648	22,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Torino	2.269.120	45.633.508	193.130.971	208.416.802	200.773.887	22,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Venezia	853.552	12.934.012	63.131.353	60.260.780	61.696.067	21,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd



Città metropolitane

Dati utilizzati per la quantificazione dei parametri previsti dal DPCM

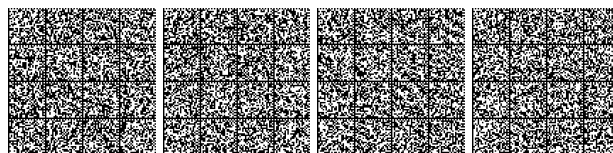
	2016					2017			Parametro D		Parametro E	
	Tratt. Acc.		Spesa pers. netto O.R.		Rapporto (10) = (8) / (9)	Tratt. Acc.		Spesa pers. netto O.R.	Rapporto (13) = (11) / (12)	(14) = (13) / (10)	2017 (15)	
	(8)	(8)	(9)	(9)		(11)	(11)	(12)			e) Valore trattamento accessorio pro- capite come definito dall'art.	
d) dinamica 2016-2017 del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio come definite all'articolo 23, comma 2 del DLGS 75/2017 e gli impegni per spese di personale, al netto degli oneri riflessi												
Bari	3.209.469	16.422.244	19,5	3.163.113	15.103.828	20,9	+ 7,2	7.276				
Bologna	2.208.582	14.658.127	15,1	2.216.514	13.158.131	16,8	+ 11,8	5.138				
Cagliari	1.985.059	9.941.369	20,0	1.920.731	7.870.114	24,4	+ 22,2	7.654				
Catania	nd	18.544.958	nd	nd	nd	nd	nd	nd				
Firenze	2.413.570	15.366.753	15,7	2.578.974	14.587.901	17,7	+ 12,6	5.096				
Genova	3.861.416	18.036.597	21,4	3.745.619	16.267.857	23,0	+ 7,5	7.197				
Messina	4.751.599	21.599.174	22,0	4.701.397	nd	nd	nd	5.703				
Milano	9.570.948	36.826.676	26,0	8.202.908	31.992.599	25,6	- 1,3	8.160				
Napoli	nd	37.178.091	nd	11.162.748	32.051.139	34,8	nd	11.537				
Palermo	6.154.227	26.813.516	23,0	5.974.771	24.267.811	24,6	+ 7,3	7.228				
Reggio di Calabria	nd	20.024.177	nd	nd	18.857.384	nd	nd	nd				
Roma	20.136.958	73.343.513	27,5	20.606.951	66.609.225	30,9	+ 12,7	10.771				
Torino	9.733.283	37.134.312	26,2	9.659.971	36.080.181	26,8	+ 2,1	8.902				
Venezia	2.509.555	11.679.069	21,5	2.827.398	10.076.442	28,1	+ 30,6	8.523				



Regioni a statuto ordinario

Dati utilizzati per la quantificazione dei parametri previsti dal DPCM

a) Impegni spese di personale anno precedente in rapporto alla media del biennio precedente degli accertamenti delle entrate correnti relative ai titoli I, II, III considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente decreto, quelle relative al servizio sanitario nazionale														b) Rispetto pareggio di bilancio		c) Rispetto termini pagamento debiti commerciali	
Popolazione residente al 1 gennaio	Impegni spesa di personale lordo O.R.		Accertamenti entrate correnti titoli I, II, III netto destinazione vincolata (SSN e TPL) e FCDE				Parametro A		Parametro B		Parametro C						
	2018	2017 (1)	2016 (2)	2017 (3)	Media 2016-17 (4) = media (2) e (3)	(5) (1) / (4) x 100	2017 (6)	2017 (7)									
Lombardia	10.036.258	159.491.849	4.010.865.221	4.390.908.101	4.200.886.661	3,8	SI	- 14,3									
Lazio	5.896.693	229.714.477	3.643.808.155	3.893.096.688	3.768.452.421	6,1	SI	- 13,0									
Campania	5.826.860	225.186.511	3.303.386.690	2.846.281.699	3.074.834.194	7,3	SI	+ 37,8									
Veneto	4.905.037	125.046.915	2.469.046.702	2.439.078.202	2.454.062.452	5,1	SI	- 1,7									
Emilia-Romagna	4.452.629	169.921.011	1.954.329.209	1.994.298.753	1.974.313.981	8,6	SI	- 8,5									
Piemonte	4.375.865	190.531.816	2.143.746.669	2.429.087.565	2.286.417.117	8,3	SI	+ 22,1									
Puglia	4.048.242	160.130.372	4.347.415.647	3.820.651.975	4.084.033.811	3,9	SI	- 7,7									
Toscana	3.736.968	156.768.803	1.929.993.046	1.549.361.902	1.739.677.474	9,0	SI	- 26,6									
Calabria	1.956.687	119.531.685	1.315.033.919	1.234.457.581	1.274.745.750	9,4	SI	+ 20,4									
Liguria	1.556.981	59.797.612	964.402.125	976.509.537	970.455.831	6,2	SI	- 6,5									
Marche	1.531.753	75.992.102	714.351.283	799.106.243	756.728.763	10,0	SI	- 0,9									
Abruzzo	1.315.196	nd	777.979.725	nd	nd	nd	SI	+ 28,1									
Umbria	884.640	55.980.692	740.669.341	797.666.666	769.168.004	7,3	SI	- 11,4									
Basilicata	567.118	59.676.308	489.230.225	467.818.369	478.524.297	12,5	SI	+ 108,8									
Molise	308.493	34.451.236	407.264.117	290.122.909	348.693.513	9,9	SI	+ 41,0									



Regioni a statuto ordinario

Dati utilizzati per la quantificazione dei parametri previsti dal DPCM

d) dinamica 2016-2017 del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio come definite all'articolo 23, comma 2 del DLGS 75/2017 e gli impegni per spese di personale, al netto degli oneri riflessi

	2016			2017			Parametro D	
	Tratt. Acc. (8)	Spesa pers. netto O.R. (9)	Rapporto (10) = (8) / (9)	Tratt. Acc. (11)	Spesa pers. netto O.R. (12)	Rapporto (13) = (11) / (12)	(5) (14) = (13) / (10)	
Lombardia	42.284.242	126.189.547	33,5	45.487.632	126.329.184	36,0	+ 7,5	
Lazio	47.097.110	185.388.579	25,4	46.073.094	181.671.967	25,4	- 0,2	
Campania	74.382.038	218.313.568	34,1	72.872.501	176.468.072	41,3	+ 21,2	
Veneto	27.549.745	97.275.035	28,3	28.026.464	97.616.642	28,7	+ 1,4	
Emilia-Romagna	33.206.951	131.808.040	25,2	33.251.179	131.649.637	25,3	+ 0,3	
Piemonte	50.436.552	146.908.851	34,3	50.459.146	155.910.866	32,4	- 5,7	
Puglia	28.388.081	120.391.620	23,6	28.479.765	123.280.887	23,1	- 2,0	
Toscana	37.397.056	124.359.003	30,1	35.969.471	122.087.525	29,5	- 2,0	
Calabria	27.457.420	93.913.236	29,2	27.747.699	92.009.247	30,2	+ 3,1	
Liguria	16.212.503	46.439.439	34,9	16.084.813	46.512.764	34,6	- 0,9	
Marche	14.236.625	55.442.319	25,7	14.992.617	58.605.657	25,6	- 0,4	
Abruzzo	18.660.828	49.480.043	37,7	18.642.907	nd	nd	nd	
Umbria	13.318.129	44.283.267	30,1	13.430.050	42.262.206	31,8	+ 5,7	
Basilicata	13.894.296	47.490.788	29,3	14.459.634	46.261.946	31,3	+ 6,8	
Molise	5.896.722	36.654.752	16,1	5.693.308	33.327.197	17,1	+ 6,2	



19A02780

Impegni spesa di personale lordo	Accertamenti entrate correnti titoli I netto destinazione vincolata (SSN e TPL) e FCDE					Parametro E	Parametro F	Parametro G
	O.R.	2016 (16)	2017 (17)	Media 2016-17 (18) = media (16) e (17)	(19) (15) / (18) x 100	2017 (20)	2017 (21)	
Lombardia	159.491.849	2.060.839.052	2.104.831.099	2.082.835.075	7,7	14.376	Si	
Lazio	229.714.477	2.174.894.124	2.434.474.229	2.304.684.176	10,0	10.675	Si	
Campania	225.186.511	1.123.313.594	1.119.513.436	1.121.413.515	20,1	15.165	nd	
Veneto	125.046.915	731.649.602	821.982.873	776.816.237	16,1	10.004	SI	
Emilia-Romagna	169.921.011	1.156.549.907	1.165.066.680	1.160.808.294	14,6	9.353	Si	
Piemonte	190.531.816	747.236.374	1.114.042.134	930.639.254	20,5	16.638	Si	
Puglia	160.130.372	1.214.828.585	1.150.617.529	1.182.723.057	13,5	10.439	NO	
Toscana	156.768.803	1.385.089.715	1.010.764.876	1.197.927.296	13,1	10.631	Si	
Calabria	119.531.685	735.121.750	668.040.743	701.581.247	17,0	11.624	SI	
Liguria	59.797.612	263.869.672	234.365.512	249.117.592	24,0	12.357	Si	
Marche	75.992.102	400.283.425	302.381.605	351.332.515	21,6	8.916	Si	
Abruzzo	nd	355.069.552	nd	355.069.552	nd	12.486	nd	
Umbria	55.980.692	438.880.201	439.276.778	439.078.490	12,7	10.784	Si	
Basilicata	59.676.308	302.427.141	282.881.914	292.654.528	20,4	11.023	No	
Molise	34.451.236	78.686.793	79.144.301	78.915.547	43,7	9.025	No	